

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO QUINQUENNALE, RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO PER ULTERIORI DUE, DI TRASPORTI ORDINARI DI PAZIENTI IN AMBULANZA E DI TRASPORTO DISABILI CON AUTOVEICOLI ATTREZZATI.

LOTTO 1: Azienda Usl di Ferrara, trasporti di pazienti a mezzo ambulanza; importo quinquennale, € 10.333.440,00. Importo settennale, € 14.466.816,00. CIG riferito a 7 anni: 91533195CA.

LOTTO 2: Azienda Ospedaliera di Ferrara, trasporti di pazienti a mezzo ambulanza; importo quinquennale, € 1.500.000,00. Importo settennale, € 2.100.000,00. CIG riferito a 7 anni: 9153332086

LOTTO 3: Azienda Usl di Ferrara, trasporti per disabili con mezzi attrezzati; importo quinquennale, € 491.450,00. Importo settennale, € 687.960,00. CIG: 91533428C4.

ART. 1 – Oggetto.

L'oggetto del servizio è costituito dalle attività di trasporto sanitario per le Aziende USL ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara per effettuare i trasferimenti programmati di pazienti barellati o deambulanti tramite mezzo di ambulanza, con mezzo specifico diverso dall'ambulanza, quando compatibili con le condizioni cliniche, posturali e di deambulazione dei trasportati) o svolti con personale e propri mezzi di trasporto dell'appaltatore con gestione del rischio a proprio carico e con l'organizzazione dei mezzi necessari nessuno escluso.

ART. 2 - Caratteristiche del Servizio.

Per trasporti di pazienti a mezzo ambulanza e altro mezzo specifico s'intendono quei trasferimenti che non rivestono carattere di emergenza/urgenza. I trasporti sanitari ordinari sono richiesti sia dall'Azienda USL che dall'Azienda Ospedaliero/Universitaria per i trasferimenti e le consulenze dei propri pazienti verso qualsiasi destinazione facente parte della rete delle strutture sanitarie provinciali ed extra provinciali. A seguito di eventuali criticità riguardanti la copertura della rete dell'emergenza, segnalate dalla centrale operativa 118, le ambulanze destinate ai trasporti sanitari ordinari oggetto della gara potranno essere temporaneamente spostate sul canale dell'emergenza ed utilizzate per tale necessità. Le diverse tipologie di trasporto sanitario ordinario sono indicate nei seguenti lotti:

LOTTO 1 - Azienda USL di Ferrara

Trasporti di pazienti a mezzo ambulanza

- Trasporti di pazienti ricoverati presso gli stabilimenti ospedalieri di Argenta, Cento, Lagosanto e presso gli Ospedali di Comunità (OS.CO. Comacchio, Copparo) per effettuare consulenze, visite, prestazioni specialistiche, indagini diagnostiche, trasferimenti presso altre unità operative degli stabilimenti ospedalieri provinciali, extra provinciali ed extra regione, o presso case di cura private convenzionate;
- Trasporti di pazienti da pronto soccorso;
- Trasporti di pazienti da e per strutture sanitarie e socio/assistenziali territoriali;
- Trasporti di pazienti inseriti in percorsi assistenziali o clinico riabilitativi da e per il proprio domicilio per effettuare visite specialistiche, indagini diagnostiche, terapie, ricoveri presso le strutture ospedaliere/assistenziali della provincia.

Numero mezzi per fasce orarie

Per lo svolgimento del servizio di trasporti di pazienti a mezzo ambulanza il fornitore deve mettere a disposizione il numero di mezzi distribuiti nelle fasce orarie indicate nell'allegato 1.

LOTTO 2 - Azienda Ospedaliero/Universitaria di Ferrara

Trasporti di pazienti a mezzo ambulanza

- Trasporti di pazienti ricoverati presso lo stabilimento ospedaliero di Cona per effettuare consulenze, visite, prestazioni specialistiche, indagini diagnostiche, trasferimenti presso altre unità operative degli stabilimenti ospedalieri provinciali, extra provincia e extra regione, o presso case di cura private convenzionate, o strutture sanitarie e socio/assistenziali territoriali;
- Trasporti di pazienti da pronto soccorso.

Numero mezzi per fasce orarie

Per lo svolgimento del servizio di trasporti di pazienti a mezzo ambulanza il fornitore deve mettere a disposizione il numero di mezzi distribuiti nelle fasce orarie di seguito indicate:

- 1 ambulanza con orario continuativo 8-20
- 1 ambulanza con orario 8-14
- 1 ambulanza con orario 14-21
- 2 ambulanze con orario 9-19

In reperibilità è richiesta un'ambulanza dalle 20 alle 8.00 e nei giorni festivi.

Si aggiungono le seguenti prestazioni richieste all'appaltatore nell'ambito della propria organizzazione d'impresa che vanno svolte con l'organizzazione dei mezzi necessari ed il rischio a carico dello stesso:

- fornire la disponibilità all'uso di una barella bariatrica, di 2 presidi di immobilizzazione pediatrica e neonatale e di 2 impianti ad aria medica per trasporti con termoculla;
- eseguire un servizio di rendiconto dell'attività effettivamente svolta con produzione di report a cadenza mensile da assumersi come base per l'effettiva fatturazione previa verifica e controllo del Direttore dell'esecuzione del contratto, corredato anche dai dati di utilizzo delle ambulanze per fascia oraria.

In aggiunta a quanto sopra indicato, la ditta appaltatrice dovrà rendere disponibile una figura di infermiere da utilizzare nell'attività dell'appalto, previa chiamata dell'Azienda Ospedaliera; tale ultima attività da eseguire a richiesta dell'Azienda, non contribuisce a determinare la base d'asta, ne sarà oggetto di valutazione da parte della commissione di gara.

LOTTO 3 - Azienda USL Ferrara

Trasporti con mezzi attrezzati per disabili

In un'ottica di corretto utilizzo delle risorse ed in considerazione delle linee di indirizzo in ambito regionale e aziendale, si fa riferimento a trasporti effettuati con mezzi diversi dall'ambulanza per alcune tipologie di assistiti, quali pazienti in trattamento emodialitico, pazienti assistiti a domicilio e più in generale, pazienti le cui condizioni cliniche e posturali permettono il trasporto con mezzi non sanitari. Tale tipologia di attività ha il vantaggio di offrire un servizio che, potendo anche essere plurimo, risponde a una crescente domanda di mobilità per bisogni sanitari di una fascia di popolazione per la quale non si ravvisa la necessità dell'ambulanza ovvero:

- trasporti di pazienti, con idonee condizioni cliniche e posturali, inseriti in percorsi assistenziali o clinico riabilitativi, da e per il proprio domicilio, per effettuare visite specialistiche, indagini diagnostiche, terapie, ricoveri presso le strutture ospedaliere/assistenziali provinciali;
- trasporti di pazienti, con idonee condizioni cliniche e posturali, da e per strutture sanitarie e socio/assistenziali territoriali.

Numero mezzi per fasce orarie

Per lo svolgimento del servizio di trasporti di pazienti con mezzo attrezzato per disabili il fornitore deve mettere a disposizione il numero di mezzi distribuiti nelle fasce orarie indicate nell'allegato 3.

ART.3 - Assegnazione servizi di trasporto.

La programmazione ed assegnazione dei servizi di trasporto di cui ai lotti n.1 e n.3 viene stabilita dalla centrale di coordinamento trasporti sanitari ordinari dell'Azienda USL, in base alle richieste di trasferimento di pazienti formulate dalle strutture sanitarie di competenza. Per quanto riguarda il lotto n. 2, la gestione delle chiamate provenienti dalle unità operative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è posta in carico al fornitore. La programmazione dei servizi viene comunicata al fornitore con l'indicazione dell'indirizzo di partenza e di destinazione del paziente, nonché dell'orario di "presa in carico/assegnazione" del trasporto. L'orario di "presa in carico/assegnazione" dei servizi è indipendente dalle sedi delle postazioni di sosta/partenza dei mezzi messi a disposizione dal fornitore e viene stabilita nelle fasce orarie previste negli allegati 1), 2), 3).

ART. 4 – Autorizzazione sanitaria.

L'esecutore dei servizi di cui ai lotti n.1 e n.2 deve essere in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie secondo quanto disposto dal D. Lgs.502/92 e dal D. Lgs.229/99. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal Comune territorialmente competente in relazione alla sede organizzativa delle attività e delle postazioni di sosta dei mezzi. Il provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 4/2008 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n°12/2014, deve contemplare la sede organizzativa delle attività sanitarie, le postazioni di sosta dei mezzi e l'elenco degli stessi mezzi utilizzati per svolgere il servizio.

ART. 5 – Personale e requisiti.

Il personale impiegato nell'esecuzione del servizio deve essere in possesso delle idoneità fisiche nonché delle cognizioni tecniche e pratiche e delle abilitazioni professionali occorrenti per il trasporto infermi e delle prestazioni ad esso connesse. Nello specifico:

- **Autista per ambulanza di trasporto sanitario.**

Deve essere in possesso di attestato di formazione alla guida sicura per un totale di ore non inferiore a 10, comprensive di teoria e pratica (utilizzo di segnalazioni acustiche e visive di allarme e comportamenti guida secondo quanto indicato dal codice della strada)

Deve aver effettuato un periodo di affiancamento presso unità operative mobili di almeno 12 ore.

Deve svolgere almeno 10 ore teorico-pratiche di aggiornamento annue per il mantenimento delle competenze di guida.

- **Soccorritore per ambulanza di trasporto sanitario.**

Deve aver effettuato un percorso di addestramento di non meno di 40 ore comprensive di attività teorica e pratica ed un periodo di affiancamento di almeno 12 ore presso unità operative mobili addette al soccorso.

Deve aver effettuato formazione per corsi di primo soccorso BLS e PBLSD per l'abilitazione all'uso del defibrillatore.

Deve svolgere almeno 10 ore teorico-pratiche di aggiornamento annue e turni di affiancamento strutturato di almeno 12 ore/anno nelle unità operative mobili addette al soccorso per il mantenimento delle competenze.

- **Autista/Soccorritore per ambulanza e/o per mezzo attrezzato per disabili.**

Deve essere in possesso di attestato di formazione alla guida sicura per un totale di ore non inferiore a 10, comprensive di teoria e pratica (utilizzo di segnalazioni acustiche e visive di allarme e comportamenti guida secondo quanto indicato dal codice della strada).

Deve aver effettuato un periodo di affiancamento presso Unità Operative Mobili di almeno 12 ore.

Deve svolgere almeno 10 ore teorico-pratiche di aggiornamento annue per il mantenimento delle competenze di guida.

Deve aver effettuato un percorso di addestramento di non meno di 40 ore comprensive di attività teorica e pratica ed un periodo di affiancamento di almeno 12 ore presso Unità Operative Mobili addette al soccorso.

Deve aver effettuato formazione per corsi di primo soccorso BLS e PBLSD per l'abilitazione all'uso del defibrillatore.

Deve svolgere almeno 10 ore teorico-pratiche di aggiornamento annue e turni di affiancamento strutturato di almeno 12 ore/anno nelle unità operative mobili addette al soccorso per il mantenimento delle competenze.

Per quanto attiene i contenuti e le certificazioni dei percorsi formativi del personale ci si riferisce all'Accordo Stato Regioni seduta 22/05/2003 (G.U. 196/25 del 2003) Linee guida su formazione, aggiornamento, addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza (limitatamente ai punti 1,2,3,4,9,11 del punto I) - Livello di formazione di base specifica – Obiettivi assistenziali e organizzativi paragrafo c) - Soccorritori.

Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nell'esecuzione del servizio di trasporto sanitario e prevenire possibili negative ricadute in termini operativo/assistenziali, l'organizzazione dei turni di lavoro dovrà essere impostata dal fornitore in base a criteri che garantiscano un adeguato stato psico-fisico del personale,

tenendo conto anche dell'attività eventualmente svolta da quest' ultimo nei periodi antecedenti al servizio svolto in ambulanza.

Il fornitore sarà quindi impegnato affinché il personale adibito ai servizi rispetti il limite massimo di 13 ore giornaliere di attività continuativa.

ART. 6 – Mezzi di trasporto e requisiti.

I mezzi utilizzati per i trasporti sanitari di cui ai lotti n.1 e n.2 dovranno essere pienamente rispondenti alle attuali normative per le ambulanze per tale tipo di servizio e quindi:

- avere un equipaggio formato da n° 2 unità in possesso degli attestati di autista e soccorritore di cui al precedente art.5;
- essere immatricolati come ambulanza di trasporto (B) secondo quanto previsto dalla vigente normativa nonché dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n°109646 del 21/12/2009.
- essere rispondenti ai limiti di impiego fissati in 7 anni o 300.000 Km
- essere così attrezzati:
 - radio di bordo su frequenze di lavoro della centrale di coordinamento trasporti sanitari ordinari
 - radio portatile su frequenze di lavoro della centrale di coordinamento trasporti sanitari ordinari
 - telefono cellulare
 - barella auto caricante
 - barella a cucchiaio
 - seggetta portaferiti
 - tavola spinale in materiale radiotrasparente e relativo sistema di cinghie per fissaggio del paziente
 - telo da trasporto
 - defibrillatore semiautomatico
 - impianto di aspirazione endocavitaria centralizzato
 - aspiratore portatile con alloggiamento e ricarica batteria nell'abitacolo sanitario
 - saturimetro
 - impianto per somministrazione O2 con almeno n° 2 flussimetri regolabili e n° 3 prese a parete
 - bombola O2 portatile (min. 1lt.)
 - zaino con materiale per manovre BLS
 - pallone per ventilazione adulti
 - pallone per ventilazione pediatrico
 - maschere per pallone di ventilazione
 - cannule di guedel
 - lampada a batteria
 - immobilizzatori cervicali un set completo
 - immobilizzatori per arti un set completo
 - un estintore con contenuto non inferiore a 4Kg in polvere
 - torce controvento per segnalazione
 - uno sfigmomanometro
 - un fonendoscopio
 - 2 sondini per aspirazione per misura
 - lacci emostatici
 - una forbice per indumenti
 - 2 mantelline termiche
 - materiale per disinfezione e medicazione sterile
 - sacchetti di ghiaccio istantaneo

I mezzi utilizzati per i trasporti di cui al lotto n. 3 dovranno essere pienamente rispondenti alle esigenze di trasporto collettivo di pazienti:

- avere un equipaggio formato da n° 1 solo operatore in possesso degli attestati di autista e soccorritore di cui al precedente articolo;
- essere immatricolati ed omologati per il trasporto di disabili
- essere dotati di pedana di sollevamento elettrica per pazienti in carrozzina
- essere così attrezzati:
 - un defibrillatore semiautomatico;
 - una radio R/T portatile su frequenze di lavoro della centrale di coordinamento trasporti sanitari ordinari
 - uno zaino di emergenza contenente il materiale indicato nella check list fornita dalla centrale di coordinamento trasporti sanitari ordinari
 - una barella/lettino di sicurezza da utilizzare nei casi di emergenza
 - presidi e accessori per la sicurezza ed il confort dei pazienti.

Art. 7- Postazione sede di sosta e partenza.

I trasporti sanitari ordinari richiesti dall'Azienda USL e dall'Azienda Ospedaliero/Universitaria sono finalizzati ai trasferimenti dei propri pazienti (sia ricoverati che assistiti al domicilio) verso qualsiasi struttura facente parte della rete sanitaria provinciale ed extra provinciale. Le postazioni di sosta e di partenza dei mezzi impiegati nell'attività di trasporto sanitario non sono quindi correlate a specifiche strutture sanitarie aziendali o aree territoriali, ma sono ubicate presso la sede che viene indicata dal fornitore. Presso tali postazioni devono essere presenti spazi adeguati a garantire la sosta del personale in attesa del servizio, locali per biancheria sporca e pulita, spazi magazzino, luogo per lavaggio/disinfezione/pulizia mezzi (sostituibile con contratto con terzi). I mezzi di trasporto devono sostare in luogo dedicato e rapidamente collegato con la viabilità ordinaria. Le postazioni di sosta dei mezzi indicate dal fornitore, così come la sede organizzativa delle attività sanitarie ed i mezzi utilizzati, devono essere contemplate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie rilasciato dal Comune territorialmente competente di cui al precedente articolo.

ART. 8 - Modalità di servizio attività trasporto pazienti.

L'esecutore del servizio dovrà:

- comunicare alla centrale di coordinamento trasporti sanitari ordinari dell'Azienda USL (per i lotti 1 e 3) e alla Direzione Aziendale dell'Azienda Ospedaliero/Universitaria (per il lotto 2) i recapiti telefonici fissi e mobili e l'indirizzo e-mail
- comunicare all'entrata in servizio i nominativi degli equipaggi dei mezzi di trasporto ed i numeri di cellulare in dotazione
- mettere a disposizione per i lotti 1 e 2 ambulanze complete di equipaggi formati da 2 operatori (autista + soccorritore)
- mettere a disposizione per il lotto 3 mezzi di trasporto completi di equipaggio formato da un solo operatore (autista/soccorritore)
- utilizzare sotto la propria diretta responsabilità esclusivamente mezzi di trasporto e personale di cui agli standard stabiliti
- garantire la continuità dei servizi assicurando l'immediata sostituzione di eventuali mezzi non utilizzabili e del relativo personale impiegato avendo cura di avvertire sempre i competenti servizi delle due Aziende
- garantire che i mezzi impiegati nei servizi, durante gli orari di disponibilità previsti in contratto, opereranno esclusivamente su indicazioni dei competenti servizi delle due Aziende e non potranno essere impiegati per nessun altro fine
- garantire di adeguarsi ai protocolli operativi stabiliti dalle due Aziende e ad ogni altra direttiva da queste impartite in merito all'operatività
- garantire la messa a disposizione di mezzi aggiuntivi per trasporti extra provincia e per eventuali ulteriori necessità alle condizioni presentate in sede di offerta
- garantire le modifiche organizzative richieste dalle due Aziende, in caso abbia aderito in sede di offerta alla proposta di flessibilità degli orari e dei mezzi riferita a quanto indicato negli allegati 1, 2, 3.

ART.9 – Disponibilità mezzi aggiuntivi.

I mezzi di trasporto rappresentati negli allegati 1 e 2 sono dedicati ai trasferimenti di pazienti verso le strutture facenti parte della rete provinciale e nelle fasce orarie indicate. Per le ulteriori necessità non programmabili, quali i trasferimenti di pazienti da effettuare al di fuori delle fasce orarie indicate e non rientranti nell'attività ordinaria, ovvero i trasferimenti di pazienti verso strutture extraprovinciali (date le lunghe percorrenze ed i tempi ad essi dedicati) o comunque per ogni altra ulteriore necessità che si dovesse presentare, l'esecutore del servizio dovrà garantire la pronta disponibilità di mezzi aggiuntivi a quelli indicati negli allegati, in orari anche non rientranti nelle fasce di attività ordinaria rappresentata. La programmazione ed assegnazione dei trasporti con mezzi aggiuntivi in pronta disponibilità per i trasferimenti extraprovinciali o in orari non rientranti nelle fasce di attività ordinaria rappresentata negli allegati è concordata con i competenti servizi delle due Aziende provinciali.

ART.10 – Flessibilità/distribuzione mezzi.

Per lo svolgimento del servizio di trasporti di pazienti a mezzo ambulanza e con mezzo specifico il fornitore mette a disposizione il numero di mezzi distribuiti nelle fasce orarie indicate negli allegati 1, 2 e 3. La distribuzione dei mezzi sulle fasce orarie così rappresentate soddisfa l'attuale fabbisogno delle due Aziende. Le eventuali eccedenze orarie oltre l'orario indicato per ciascun mezzo, per la conclusione dei servizi di trasporto in corso di svolgimento, potranno essere recuperate nei turni successivi, in accordo con i

competenti servizi delle due Aziende. Tali eccedenze orarie saranno quindi recuperate e non daranno titolo a modifiche o integrazioni delle tariffe orarie contrattuali.

ART. 11 – Danni a terzi ed obblighi assicurativi.

L'esecutore è direttamente responsabile di eventuali danni recati ai trasportati o ad altri in corso di attività, ad esclusione di quelli conseguenti all'applicazione dei protocolli operativi redatti e/o autorizzati dai competenti servizi delle due Aziende. Il fornitore dovrà stipulare polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività svolta e per la copertura assicurativa del personale utilizzato. Alla scadenza delle coperture assicurative il fornitore è tenuto alla loro proroga senza soluzione di continuità e le Aziende Sanitarie sono comunque esonerate da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi trasportati e non per effetto del servizio prestato.

ART. 12 - Medicina preventiva.

Le Aziende sono tenute a segnalare all'esecutore del servizio i trasporti di pazienti che comportino la possibilità di rischio infettivo; l'esecutore del servizio, in caso di infortunio a rischio infettivo che coinvolga il personale messo a disposizione, è tenuto ad adottare le stesse procedure utilizzate dalle Aziende per tutelare i propri dipendenti.

ART. 13 - Approvvigionamento farmaci, dispositivi medici e beni di consumo.

Sono a carico delle Aziende Sanitarie gli oneri relativi ai rifornimenti di biancheria e presidi (es. guanti non sterili monouso, bende, garze sterili e no, cerotti a nastro, disinfettanti). Per quanto concerne le piastre per defibrillazione le Aziende Sanitarie provvederanno mediante rimborso del costo con cadenza semestrale previa documentazione che ne attesta l'uso tramite scheda paziente 118. I rifornimenti devono essere effettuati presso i magazzini autorizzati dai competenti servizi delle due Aziende, previa richiesta scritta ed il reintegro del materiale avverrà con cadenza mensile, ad eccezione della necessità di ripristino immediato a seguito di trasporti in emergenza che rivestono tuttavia natura eccezionale, in base all'effettivo e dimostrato consumo risultante da una dotazione iniziale concordata tra le parti. Per quanto riguarda il consumo di O₂, le Aziende Sanitarie provvederanno alla fornitura delle bombole. Qualora l'equipaggio dei mezzi si trovi nella necessità di approvvigionarsi di una bombola di ossigeno prelevandola dai depositi aziendali, il rifornimento dovrà essere documentato, con annotazione sottoscritta, in apposito registro che permetta la rintracciabilità delle bombole di ossigeno (D.Lgs 219/2006) e la restituzione per consentire i controlli periodici e tutte le pratiche relative al collaudo periodico previsto dalle norme in vigore.

ART. 14 - Obblighi in materia di protezione dei dati personali.

È fatto obbligo al fornitore e al personale dallo stesso impiegato nei servizi oggetto del contratto di mantenere la segretezza dell'attività svolta e si fa rinvio per quanto riguarda tutti gli altri obblighi in materia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

ART. 15 - Norme in materia di sicurezza.

L'esecutore del servizio è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, l'appaltatore dovrà tenere in considerazione quanto indicato in merito ai rischi specifici ed alle principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate, dettagliate nel documento di informazione "Informazioni rischi specifici". La valutazione dei rischi interferenti, le misure previste per eliminarli o ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza ed i nominativi del RUP e degli altri referenti della sicurezza, sono riportati nel **D.U.V.R.I.** allegato al presente capitolato. L'appaltatore si farà carico degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione del contratto stesso, rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del servizio (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda, utenti, visitatori, ecc). Per qualsiasi evenienza nel corso dell'appalto la ditta si dovrà rivolgere al RUP. Per eventuali chiarimenti o approfondimenti in merito al DUVRI è possibile contattare il Dipartimento Interaziendale Prevenzione e Protezione (tel. 0532 238025, mail:dip.prevenzione@ospfe.it). Inoltre, il personale impiegato resterà assoggettato unicamente al potere direttivo, disciplinare e di controllo della ditta aggiudicataria. Il servizio sarà erogato dal personale della ditta nel rispetto delle procedure e delle direttive impartite direttamente esclusivamente dal proprio datore di lavoro, che dovrà coordinarsi ed integrarsi con il responsabile di riferimento del committente per quanto attiene le linee guida relative alle modalità di erogazione e di uniformità operativa del servizio. La ditta si fa garante nei confronti del committente dell'adeguatezza dei propri operatori incaricati e di quelli di eventuali sub appaltatori per l'esecuzione del

servizio, sia sotto il profilo dell'efficienza operativa che sotto quello dell'impatto relazionale con l'utenza. In particolare, i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore che prestano servizio nelle strutture oggetto dell'appalto, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dalla delicatezza del servizio. Il committente potrà richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza; la procedura di allontanamento e di sostituzione di detto personale, dovrà comunque avvenire nel rispetto dell'art. 7 e 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e successive modifiche. Ancor più specificamente il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate al fine di garantire una sicura, corretta ed efficace esecuzione dello stesso:

- avere sempre esposto il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, dell'impresa fornitrice e la data di assunzione; in caso di subappalto devono essere riportati gli estremi della relativa autorizzazione e per i lavoratori autonomi l'indicazione del committente (D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera u) come modificato dall'art. 5 Legge 13/08/2010 n. 136);
- svolgere l'attività negli orari approvati; non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate con il committente;
- non lasciare attrezzature o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro frequentati da operatori del committente o da utenti e pazienti;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi o altri;
- mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del committente, delle quali il personale abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e il deferimento all'autorità giudiziaria;
- comunicare al committente ogni infortunio a rischio biologico, occorso durante l'espletamento del servizio;
- utilizzare eventuali badge magnetici forniti dal committente soltanto per accedere alle aree ad accesso controllato ed al solo fine di espletare le attività connesse al servizio;
- custodire in modo diligente e sicuro le chiavi di accesso alle strutture fornite in dotazione al personale a inizio appalto, precisando che la ditta dovrà comunicare le modalità con cui intende farlo; la duplicazione di chiavi smarrite o la sostituzione di serrature le cui chiavi sono state smarrite ad opera del proprio personale è a carico della ditta.

L'elenco dovrà comprendere i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 17 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato al Direttore dell'esecuzione con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, trasferimento e cessazione, nella stessa giornata in cui le variazioni si sono verificate. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali indicati comporterà l'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento.

ART. 16 - Modalità di verifica dei servizi e controlli.

L'Azienda USL e l'Azienda Ospedaliera Universitaria si riservano di verificare le modalità con le quali viene data attuazione ai servizi di trasporto, nonché la qualità ed efficienza dei servizi resi. Resta facoltà delle Aziende di richiedere al fornitore di non impiegare più personale che, su motivata segnalazione, si rendesse responsabile di gravi mancanze verso l'utenza o il cui comportamento risultasse non conforme agli standards di qualità del servizio. Le Aziende committenti si riservano altresì la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati, accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sui requisiti del personale e dei mezzi di trasporto impiegati per svolgere i servizi indicati e sui parametri qualitativi sopra specificati. A seguito di tali controlli sarà verbalizzata la conformità o meno dei parametri rilevati a quanto stabilito in contratto ed i verbali saranno inviati, per i provvedimenti di competenza, al Servizio Comune Economato e Gestione Contratti. I provvedimenti richiesti al fornitore per regolarizzare il servizio dovranno essere adottati tempestivamente e comunque entro il termine indicato nel verbale di verifica. Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette costituisce il presupposto per l'applicazione delle penali; pertanto, le copie delle predette verbalizzazioni dovranno essere allegate alla contestazione di addebito per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo. Per qualsiasi evenienza nel corso del contratto il fornitore si dovrà rivolgere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) che sarà nominato per i rispettivi lotti.

ART.17 - Penali.

L'esecutore del servizio deve adempiere alla propria attività secondo quanto indicato nel presente capitolato e nella propria proposta tecnico economica.

In caso di inadempienza, previa contestazione dell'addebito all'esecutore del servizio e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, le Aziende Sanitarie potranno applicare le seguenti penalità:

- ▲ per mancata rispondenza dei requisiti tecnologici e dei limiti di impiego dei mezzi (7 anni o 300.000 km): € 350,00 per ogni giorno sino al ripristino dei requisiti
- ▲ per incompleta clinical competence del personale impiegato: € 1.000,00 per ogni operatore impiegato
- ▲ per ogni mancato rispetto del limite massimo giornaliero di attività continuativa: € 400,00.
- ▲ per ogni ritardo, eccedente 30 min. nell'orario di "presa in carico" del trasporto assegnato dai competenti servizi delle due Aziende: € 100,00.

Le penali saranno applicate in contraddittorio dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria, che devono pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito che ne indicherà la causale e l'importo complessivo delle stesse non potrà superare il 10% dell'ammontare netto del contratto.

ART. 18 – Durata, estensione, proroga e riduzione del contratto.

La durata del contratto è di cinque anni, con possibilità di rinnovo di anno in anno per altri due. Qualora nel corso di validità del contratto le Aziende Sanitarie, ciascuna per la propria parte, ravvisassero la necessità di estendere il servizio ovvero sopprimere in parte l'esecuzione di quello in corso, sarà data comunicazione per iscritto all'esecutore che sarà obbligato a corrispondervi. Le variazioni in più o in meno rispetto al servizio richiesto non potranno superare un quinto del valore complessivo del servizio assegnato.

Al termine della durata del contratto è altresì ammissibile una proroga del medesimo per mesi sei alle condizioni economiche al momento vigenti, al fine di consentire alla stazione appaltante l'attivazione e la conclusione della procedura di gara finalizzata ad individuare il nuovo contraente.

Per quanto riguarda il lotto n. 2 relativo all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, si precisa che l'Azienda ha in essere un contratto di "Concessione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di completamento del Nuovo Ospedale di Ferrara in località Cona, del suo ampliamento, con successiva gestione dei servizi 'no core' e dei servizi commerciali compatibili". Tale contratto comprende, tra gli altri, anche il servizio di trasporto ordinario con ambulanza che attualmente non gestito nella sua totalità dal concessionario, sussistendo una controversia dinanzi all'Autorità Giudiziaria con la società concessionaria in merito al contenuto prestazionale del servizio citato. Nel momento in cui interverrà la pronuncia giudiziale o accordo tra le parti, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, sulla base ed in coerenza dell'esito del procedimento, si riserva la possibilità di continuare o di interrompere il servizio oggetto del presente affidamento. L'interruzione del servizio opererà con decorrenza di sei mesi dalla comunicazione alla ditta e senza che la ditta appaltatrice abbia nulla a pretendere, a qualsiasi titolo.

ART. 19 – Risoluzione del contratto.

Le parti convengono che, oltre quanto già previsto dall'art. 1453 c.c, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e a quanto indicato nei precedenti articoli, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti ipotesi:

1- ai sensi dell'art. 1456 c.c. applicando la clausola risolutiva espressa:

- apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della ditta aggiudicataria;
- mancata osservanza del divieto di subappalto;
- impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze segnalate (almeno tre) da parte da parte dell'Azienda sanitaria;

2- ai sensi dell'art. 2 c.3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62:

- qualora i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore si rendano responsabili di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile;
- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nelle ipotesi sopra indicate il singolo contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione con cui il committente informa tramite lettera raccomandata/pec di volersi avvalere della

clausola risolutiva espressa, riservandosi la facoltà di rivalersi sull'appaltatore a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, inoltre, il committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, salvo comunque il risarcimento di eventuali maggiori danni. Si precisa inoltre che il committente si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, o in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico. Il maggior costo sostenuto sarà quindi addebitato alla ditta inadempiente.

ART. 20 –Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'esecutore del servizio si impegna al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando alle Aziende contraenti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alle Aziende contraenti ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di subappalto / subcontratto, il fornitore si obbliga ad inserire nel contratto di sub appalto/ subcontratto, pena di nullità assoluta dello stesso, le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa aggiudicataria (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Associazione (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Associazione (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Associazione (...).

ART. 21 - Personale ed osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale e dei contratti di lavoro della categoria.

Il personale impiegato resterà assoggettato unicamente al potere direttivo, disciplinare e di controllo della ditta aggiudicataria. Il servizio sarà erogato dal personale della ditta nel rispetto delle procedure e delle direttive impartite direttamente esclusivamente dal proprio datore di lavoro, che dovrà coordinarsi ed integrarsi con il responsabile di riferimento dell'Azienda committente per quanto attiene le linee guida relative alle modalità di erogazione e di uniformità operativa del servizio in oggetto. La ditta si fa garante nei confronti dell'Azienda dell'adeguatezza dei propri operatori incaricati per l'effettuazione del servizio integrato, sia sotto il profilo dell'efficienza operativa che sotto quello dell'impatto relazionale con l'utenza, impegnandosi alla sostituzione. La ditta deve provvedere alla sostituzione degli operatori per i quali si verificano cause di impedimento all'attività ed osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Azienda committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. La ditta dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori che costituiscono oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa.

ART. 22 - Periodo di prova.

Le parti convengono che per i primi sei mesi il servizio sia svolto a titolo di prova. Alla scadenza, in caso di esito negativo comunicato alla ditta, senza formali contestazioni ed a motivato giudizio dell'Azienda committente, l'aggiudicazione potrà essere decisa a favore della seconda classificata, senza che la prima possa richiedere particolari indennità, fatto salvo il pagamento del servizio effettuato e l'eventuale rivalsa dell'Azienda per forniture contestate. Nel caso di esito positivo la prosecuzione del rapporto contrattuale opererà automaticamente.

ART. 23 - Prezzi e revisione.

I prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per il primo triennio di validità del contratto; a decorrere dal quarto anno potranno essere aggiornati a seguito di negoziazione con il committente, ma in misura comunque non superiore alla rivalutazione dell'indice ISTAT FOI per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato nella media degli ultimi 12 mesi antecedenti la scadenza dell'anno. I pagamenti sono disposti

entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale delle prestazioni effettivamente svolte; l'accertamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il servizio sarà fatturato mensilmente tenendo conto dei prezzi presentati in offerta. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1 c. da 209 a 213 della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31/03/2015 le fatture devono essere trasmesse all'Azienda Usl di Ferrara attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di partita iva. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di partita iva e quelli esteri.

ART. 24 - Ordini e fatturazione elettronica.

In base alla disposizione della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende committenti emetteranno gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Pertanto, il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate; dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la de materializzazione del ciclo passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ETC) nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER. La fattura relativa alla fornitura effettuata dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dettagliate informazioni sulle modalità di fatturazione elettronica sono disponibili sui siti aziendali. Il mancato rispetto delle disposizioni ivi contenute non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

ART. 25 - Corrispettivi e pagamenti.

Il servizio sarà fatturato mensilmente in base all' offerta presentata in sede di gara. Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c. da 209 a 213 della legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL di Ferrara e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di partita IVA e i fornitori esteri. Di seguito si riportano pertanto i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara:
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: via Cassoli 30 – 44121 FERRARA.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
P.I. 01295950388 Sede Legale: via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA.

Trattandosi di fornitura finalizzata all'esecuzione di prestazioni sanitarie, la cui interruzione potrebbe provocare interruzione di pubblico servizio, la ditta aggiudicataria rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c. Ogni arbitraria interruzione sarà ritenuta contraria alla buona fede e la ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda sanitaria committente e dipendenti da tali interruzioni.

ART.26 - Divieto di cessione del contratto, servizio di pubblica utilità, diritto di sciopero.

È fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo il contratto, a pena di risoluzione in danno dello stesso e perdita della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto del committente al risarcimento del maggior danno conseguente. Trattandosi di servizio finalizzato all'esecuzione di prestazioni collaterali ma collegate all'attività sanitaria, il cui mancato svolgimento potrebbe provocare interruzione di pubblico servizio, la ditta aggiudicataria rinuncia a far valere qualsiasi eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c.; è tuttavia garantito il diritto di sciopero, regolamentato dalla legge "Gino Guigni" n.146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale. In particolare, l'impresa aggiudicataria deve porre in atto tutte le misure atte ad assicurare la continuità o la regolarità del servizio adeguandosi alle eventuali disposizioni del committente. Nel caso di scioperi la ditta non potrà pertanto sospendere le prestazioni, dovendo garantire comunque il livello dei servizi essenziali necessari per l'esecuzione delle attività del committente; a tal fine la ditta dovrà comunicare per iscritto al committente la data di inizio dello sciopero almeno cinque giorni prima dello stesso. Qualora al verificarsi di cause di forza maggiore la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente al responsabile unico del procedimento (RUP).

ART.27 - Subappalto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Nel solo caso di contratti ad alta densità di mano d'opera, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. L'Azienda Usl di Ferrara committente, in riferimento al presente appalto, non indica prestazioni specialistiche che non possano formare oggetto di sub appalto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART.28 - Deposito cauzionale definitivo e rimborso spese pubblicitarie.

A garanzia dell'esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare idoneo deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016 pari al 10% dell'importo di aggiudicazione del servizio per il lotto di riferimento. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, secondo le modalità indicate nello stesso articolo 113 sopracitato.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'esecutore del servizio, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Azienda contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del servizio deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda Sanitaria committente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore dovrà procedere al rimborso delle spese per la pubblicazione di bandi e avvisi, secondo le modalità che saranno successivamente fornite dalla stazione appaltante che ha svolto la gara.

ART.29 - Risoluzione delle controversie.

Le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto saranno inizialmente composte tramite accordo bonario tra le parti con la procedura prevista dall'art. 205 e 206 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. E' ammessa altresì la transazione ai sensi dell'art. 209 del suddetto Decreto Legislativo qualora non sia possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Nell'ipotesi di ricorso all'Autorità giudiziaria, è competente in via esclusiva il foro territoriale in cui il contratto è stato sottoscritto.

ART.30 - Spese contrattuali e norma di rinvio.

Le spese di registrazione e di bollo dei contratti saranno a carico dell'appaltatore. I contratti saranno sottoposti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 634 del 26/10/1972. Infine, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alle norme della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, ai principi della legge n. 241/1990 e s.m. nonché agli usi ed alle consuetudini.

Il Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti
dell'Azienda Usl e Ospedaliero Universitaria di Ferrara
(Andrea Ferrocì)